

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

concernente la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999

(del 17 dicembre 2012)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 7 marzo 2012 n. 6611 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 5 settembre 2012 n. 6611 R1 della Commissione della legislazione;
- visto il messaggio 28 novembre 2012 n. 6714 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 è così modificata:

Titolo

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.

Art. 2

Autorità

¹L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall'autorità regionale di protezione.

²L'autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che funge pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.

Art. 3

Competenze

Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.

Art. 4

Ufficio delle curatele

Il Consiglio di Stato organizza l'Ufficio delle curatele e ne definisce le competenze.

Art. 5

Informazione e segnalazioni

¹Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, sono tenuti a comunicare all'autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione.

²Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

CAPITOLO II

Organizzazione delle Autorità regionali di protezione

Art. 6

Autorità regionali di protezione a) Costituzione

¹Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. Il Consiglio di Stato raccoglie il parere dei municipi interessati.

²L'autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l'applicazione della presente legge e del diritto di protezione del minore e dell'adulto in genere.

Art. 7

b) Composizione

¹L'autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.

²Per ogni membro è designato un supplente.

³Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.

Art. 8

c) Nomine

¹Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).

²La nomina dei membri può essere contestata dai comuni del circondario entro dieci giorni al Consiglio di Stato.

³Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell'autorità regionale di protezione ed un supplente.

⁴Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L'autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.

⁵I membri ed il segretario sono rieleggibili.

Art. 9

Requisiti dei membri dell'autorità regionale di protezione

¹Il presidente dell'autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto; il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.

²I membri dell'autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i curatori.

³I membri dell'autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'autorità di vigilanza.

Art. 10

Funzionamento dell'autorità regionale di protezione

¹L'autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente.

²Di ogni seduta è tenuto verbale.

Art. 11

Delegato comunale

Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell'autorità, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.

Art. 12

Segreto d'ufficio

¹I membri dell'autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.

²Possono essere svincolati dal segreto d'ufficio con il consenso dell'autorità di vigilanza.

Art. 13

d) Compiti del presidente

Le competenze del presidente sono:

- a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dell'autorità regionale di protezione;
- b) convocare e dirigere le sedute dell'autorità regionale di protezione;
- c) decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).

Art. 14

e) Segreteria

¹La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.

²Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.

Art. 15

Ruolo del comune sede

¹Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.

²Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell'autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio, l'offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell'esecuzione delle misure di protezione.

Art. 16

Spese di funzionamento a) Cantone

Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 17

b) Ripartizione tra comuni

¹I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.

²I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo

deduzione delle entrate dell'autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti.

³Le modalità di ripartizione delle spese di gestione tra i comuni del comprensorio giurisdizionale sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.

⁴Eventuali contestazioni sulla stipulazione dell'accordo convenzionale e la sua modifica sono decise in via definitiva dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.

Art. 18

Indennità per i membri

¹Le indennità minime del presidente e del membro permanente sono stabilite con il regolamento.

²Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.

Art. 19

Costi della misura di protezione

¹I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

²Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'autorità regionale di protezione.

³Gli anticipi effettuati dall'autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati:

- a) presso l'interessato tenuto conto del suo fabbisogno;
- b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;
- c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell'interessato.

Art. 20

Anticipi

L'autorità regionale di protezione può chiedere l'anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

CAPITOLO III
Procedura davanti all'Autorità amministrativa
Norme comuni

Art. 21

Principio

Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell'autorità regionale di protezione è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, riservate le norme che seguono.

Art. 22

Attivazione dell'autorità

¹L'autorità adotta d'ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.

²Abrogato

Art. 23

Diritto di essere sentito

¹Il diritto di essere sentito è garantito.

²Abrogato

³L'autorità può prescindere dall'audizione personale se ciò risulta inopportuno dal profilo medico.

⁴Delle dichiarazioni fatte in sede d'audizione deve essere tenuto verbale.

⁵Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso. Il diritto deve essere ripristinato non appena sia cessato il motivo dell'impedimento.

Art. 24

Esame degli atti

Abrogato

Art. 25

Comparsa delle parti

¹Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.

²L'autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.

Art. 26

Misure provvisionali Abrogato

Art. 27

Assunzione delle prove L'assunzione delle prove può essere delegata ad un membro dell'autorità.

Art. 28

Discussione finale Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.

Art. 29

Tasse di giustizia e spese
a) Tasse ¹Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:

- a) per l'approvazione di rendiconti morali da fr. 20.-- a fr. 200.--;
- b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.--.

b) Spese

²Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

Art. 30

Ripetibili L'autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili.

Art. 31

Esclusione e ricusazione ¹Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC.

²In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l'autorità medesima in assenza del membro interessato. L'autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricusato o astenuto.

³Ove sia ricusata l'intera autorità regionale di protezione o la maggioranza decide la Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli art. 45 e 46 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.

⁴Nel caso di impossibilità, per l'autorità regionale di protezione, di completarsi nell'ambito della gestione di una procedura, la Camera di protezione del Tribunale di appello decide, in via definitiva, a quale autorità di protezione viciniora assegnare la procedura.

Art. 32

Revoca

Abrogato

Misure di protezione per minorenni

Art. 33

Istanza

Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione il minorenne capace di discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le persone che ne hanno la custodia.

Art. 34

Forma

L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

Art. 35

Diritto di essere sentito del minorenne

Abrogato

Art. 36

Privazione della libertà a scopo di assistenza

¹In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per analogia gli art. 426 e seguenti CC.

²Il giudice ai sensi dell'art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.

Misure per maggiorenni

Art. 37

Istanza

Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne, l'interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.

Art. 38

Forma

L'istanza, motivata, va presentata per iscritto all'autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

Art. 39

Intimazione

¹L'autorità regionale di protezione trasmette copia dell'istanza all'interessato.

²Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente.

Art. 40

Decisione

Abrogato

Art. 41

Privazione della libertà a scopo di assistenza

In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l'interessato può adire la commissione giuridica giusta le norme della legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

Ricorsi

Art. da 42 a 48

Abrogati

Norme diverse

Art. 49

Compenso dei curatori

I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all'art. 404 CC.

Art. 50

Responsabilità

Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all'art. 454 cpv. 4 CC.

Art. 51

Provvedimenti disciplinari

¹L'autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l'autorità di protezione nei confronti dei curatori.

²Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

³Il denunciante non è parte.

⁴Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

Norme transitorie

Art. 52

Procedure pendenti

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

Art. 52a

Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.

II.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

Art. 42 cpv. 1

¹Il Tribunale di appello è composto di 26 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) invariata;
- b) invariata;
- c) invariata.

Art. 48 lett. a, f (nuova)

La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 12 giudici e comprende:

a) la **Prima Camera civile**, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

1. invariato;
2. invariato;
3. i ricorsi contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia, ad esclusione di quelli attribuiti alla Camera di protezione;
4. abrogato;
5. invariato;
6. abrogato;
7. invariato;
8. invariato;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

9. invariato;
10. invariato;

e inoltre quale istanza unica cantonale:

11. abrogato;
12. invariato;
13. invariato;

f) la **Camera di protezione**, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza (art. 441 cpv. 1 CC) e giudica:

in seconda istanza:

1. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità regionali di protezione o suoi membri;
2. i reclami per denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2 CC);
3. i ricorsi contro le decisioni disciplinari adottate dalle Autorità regionali di protezione;
4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
5. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;

quale istanza unica cantonale:

6. adotta le decisioni ai sensi della legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;

e, in seconda istanza, nella composizione di un giudice unico, decide:

7. i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 450 CC);
8. i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999 secondo l'art. 439 cpv. 1 CC;
9. i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC);
10. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione

dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento o la revoca dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 450c e art. 450e cpv. 2 CC) e l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC).

III.

¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato del Bollettino ufficiale¹⁾ delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2013 e decade il 31 dicembre 2013, riservato il capoverso 3; esso non può essere rinnovato in via di urgenza.

³Qualora i cittadini ticinesi dovessero approvare, in votazione popolare, il testo di legge avallato dal Gran Consiglio il 26 settembre 2012, il presente decreto legislativo decade con effetto immediato.

1) BU 2012, 603